SEMINARIO TECNICO

Incentivi economici, fiscali, soluzioni tecnologiche, finalizzate al recupero della competitività e sostenibilità delle imprese del settore portuale di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia

Incentivi a disposizione delle imprese per l'efficientamento energetico

- Crediti d'imposta per energia elettrica e gas naturale
- Credito d'imposta per il Mezzogiorno
- > Conto termico ed eco-bonus
- > Fondo per il sostegno alla transizione industriale


26 gennaio 2023 - Napoli

Ing. Mauro Simeone



Aumento dei prezzi dell'energia

Andamento del PUN medio mensile e del prezzo medio mensile del gas naturale per gli anni 2020,2021,2022



Il PUN medio mensile rappresentato nel grafico è valutato con una media pesata, per ogni mese, dei PUN per fascia (F1,F2,F3). I pesi sono le ore mensili per ogni fascia.

Per il prezzo medio mensile del gas naturale è stato considerato il mercato infragiornaliero (MI-GAS)



Quadro generale crediti d'imposta

Al fine di contenere gli effetti degli incrementi dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale sono state emanate nel corso del 2022 numerose disposizioni normative che riconoscono alle imprese, a determinate condizioni, <u>un credito d'imposta</u> pari a una quota delle spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica, gas e carburanti, in misura variabile in base al periodo di riferimento.

- >Imprese energivore;
- ➤ Imprese non energivore;
- ➤ Imprese gasivore;
- ➤ Imprese non gasivore.



Riferimenti normativi

Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (c.d. «decreto Sostegni- <i>ter</i> »)	Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico
Decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 (c.d. «decreto Energia»)	Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali
Decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (c.d. «decreto Ucraina»)	Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina;
Decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. «decreto Aiuti»)	Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina;
Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (c.d. «decreto Aiuti- <i>bis</i> »)	Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali
Decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (c.d. «decreto Aiuti- <i>ter</i> »)	Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR
Decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (c.d. «decreto Aiuti- <i>quater</i> »)	Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica
Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (c.d. «Legge di bilancio»)	Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025

Copertura temporale

Primo trimestre

2022





Credito d'imposta per imprese energivore

Per le imprese energivore il contributo inizia dal primo trimestre del 2022

Primo trimestre 2022



Articolo 15 del decreto Sostegni-ter

L'articolo 15 del decreto Sostegni-ter stabilisce il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'energia elettrica acquistata ed impiegata nell'attività economica, per le imprese a forte consumo di energia elettrica.

Quali condizioni bisogna rispettare per accedere all'agevolazione?

Per il primo trimestre del 2022 le imprese energivore possono beneficiare del contributo suddetto a condizione che i «costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi», abbiano subito «un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa».

L'agevolazione è relativa al primo trimestre del 2022, ma la condizione da rispettare riguarda il trimestre precedente (ultimo trimestre del 2021), in cui deve essersi verificato un incremento superiore al 30 % rispetto allo stesso trimestre del 2019 (ultimo trimestre del 2019). Questo meccanismo, con riferimento al trimestre precedente rispetto a quello oggetto di agevolazione sarà lo lo stesso per i trimestri successivi.





Credito d'imposta per imprese energivore: condizioni di accesso

Per il primo trimestre del 2022 le imprese energivore possono beneficiare del contributo suddetto a condizione che i «costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi», abbiano subito «un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa».

Come si calcola il costo medio per kWh della componente energia elettrica?




Ai fini del calcolo del costo medio per kWh della componente energia elettrica si tiene conto dei costi sostenuti per l'energia elettrica (incluse le perdite di rete), il dispacciamento e la commercializzazione: ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto, diverso dalla componente energetica viene escluso dal calcolo. Si tratta in sostanza della macrocategoria abitualmente indicata in fattura alla voce "spesa per la materia energia".

Costo sostenuto per l'energia elettrica (incluse le perdite di rete)

Dispacciamento

Commercializzazione



Non concorrono al calcolo del kWh la spesa per il trasporto, per la gestione del contatore, imposte, oneri generali ecc..



Condizioni di accesso: esempio applicativo

Per avere un'idea parziale del costo medio del kWh per gli ultimi trimestri del 2019 e del 2021, si può far riferimento alla somma delle seguenti componenti

Ultimo trimestre 2019		
valore medio del Prezzo Unico Nazionale dell'energia elettrica all'ingrosso (PUN)*	48,11 €/MWh	
valore di riferimento del prezzo di dispacciamento (PD)	11,80 €/MWh	
TOTALE	59,91 €/MWh	

Manca il prezzo di commercializzazione e vendita, in quanto dipendente dai singoli fornitori sul mercato, ma è comunque trascurabile rispetto al PUN

Ultimo trimestre 2021		
valore medio del Prezzo Unico Nazionale dell'energia elettrica all'ingrosso (PUN)*	241,77 €/MWh	
valore di riferimento del prezzo di dispacciamento (PD)	13,50 €/MWh	
TOTALE	255,27 €/MWh	

Manca il prezzo di commercializzazione e vendita, in quanto dipendente dai singoli fornitori sul mercato, ma è comunque trascurabile rispetto al PUN

59,91 €/MWh + 326% 255,27 €/MWh

Si rientra ampiamente sei requisiti (+30%)

La differenza la fa il prezzo dell'energia, più che le altre componenti della spesa per la materia energia

^{*} Valore è stato valutato dai dati storici forniti dal Gestore dei Mercati Elettrici (nel seguito GME), come media aritmetica dei valori orari di prezzo nel periodo 01/10/19 ore 1 - 31/12/19 ore 24



Condizioni di accesso: requisito di impresa energivora

Le imprese devono soddisfare la caratteristica di impresa energivora ai sensi del **Decreto del Ministro dello sviluppo**economico del 21 dicembre 2017.

Bisogna avere un consumo superiore a 1 GWh/anno e rispettare uno dei seguenti requisiti:

- > operare nei settori dell'Allegato 3 alla Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020* (estrazione di minerali, produzione di oli e grassi, tessitura, produzione di cemento, fabbricazione di componenti elettronici, etc.);
- operare nei settori dell'Allegato 5 all'anzidetta Disciplina* in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 (altri settori minerari e manifatturieri non inclusi nell'Allegato 3) e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al VAL, ossia al valor medio triennale del valore aggiunto lordo a prezzi di mercato (al netto di eventuali imposte indirette e di eventuali sussidi), non inferiore al 20 per cento (intensità elettrica su VAL maggiore o uguale del 20%). L'articolo 5 del medesimo DM illustra le modalità di calcolo dell'intensità elettrica;
- ➤ non rientrare fra quelle di cui ai precedenti punti a) e b), ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per gli anni 2013 o 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (nel seguito CSEA) in attuazione dell'articolo 39 del decreto-legge n. 83 del 2012 Misure urgenti per la crescita del paese. Gli elenchi aggiornati, per i vari anni, delle imprese a forte consumo di energia, sono consultabili sul Portale Istituzionale CSEA.

L'Agenzia delle Entrate però precisa che per fruire del credito di imposta sia necessario anche che le imprese energivore risultino regolarmente inserite nell'elenco della CSEA dell'anno 2022.

Ricapitolando....

Impresa energivora:

- Requisiti art.3 DM 21/12/2017:
- Iscrizione elenco CSEA 2022



^{*} https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:52014XC0628(01)

Credito d'imposta per imprese energivore: contributo straordinario

Se si rispettano tutti i requisiti finora descritti il decreto Sostegni-ter riconosce:

"un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022".

L'aliquota del 20% va applicata alla «spesa per la materia energia» (leggibile in bolletta) sostenuta dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022. Il credito d'imposta è inoltre calcolato sulla base dei **consumi effettivi** relativi al primo trimestre. I consumi stimati, eventualmente fatturati in acconto dai gestori, non potranno essere presi in considerazione: in tali casi bisognerà far riferimento ai consumi effettivi indicati nelle fatture di conguaglio, riferiti sempre al periodo di riferimento.

energia e ambiente

Credito d'imposta per imprese energivore: quadro 2022

	Decreto Sostegni- <i>ter</i>	Decreto Energia	Decreto Aiuti- <i>bis</i>	Decreto Aiuti- <i>ter</i>	Decreto aiuti- <i>quater</i>
	(27 gennaio 2022)	(1° marzo 2022)	(9 agosto 2022)	(23 settembre 2022)	(18 novembre 2022)
	Decreto-legge n. 4 del 2022	Decreto-legge n. 17 del 2022	Decreto-legge n.115 del 2022	Decreto-legge n.144 del 2022	
Legge	(convertito, con modificazioni,	(convertito, con modificazioni,	(convertito, con modificazioni,	(convertito, con modificazioni,	Decreto-legge n.176 del 2022
	dalla legge n. 25 del 2022)	dalla legge n. 34 del 2022)	dalla Legge n. 142 del 2022)	dalla Legge n. 175 del 2022)	
Articolo di	A 11 1 45	A 15 l 4	A timber	A -111 - 4 \	A disabat
riferimento	Articolo 15	Articolo 4	Articolo 6	Articolo 1)	Articolo 1
Periodo di	Primo trimestre 2022	Secondo trimestre 2022	Terzo trimestre 2022	Ott – nov 2022	Dicembre 2022
riferimento	Phillio trimestre 2022	Secondo trimestre 2022	Terzo trimestre 2022	Ott = 110V 2022	Dicernore 2022
Periodo di		D :			
valutazione	Ultimo trimestre del	Primo trimestre del 2022	Secondo trimestre del	Terzo trimestre del 2022	Terzo trimestre del 2022
	2021 rispetto all'ultimo	rispetto al primo trimestre	2022 rispetto al secondo	rispetto al terzo	rispetto al terzo
dell'incremento	trimestre del 2019	del 2019	trimestre del 2019	trimestre del 2019	trimestre del 2019
del costo del kWh					
%	20 %	25 %	25 %	40 %	40 %



Credito d'imposta per imprese non energivore: quadro 2022

	Decreto Ucraina	Decreto Aiuti- <i>bis</i>	Decreto Aiuti-ter	Decreto aiuti-quater
	(21 marzo 2022)	(9 agosto 2022)	(23 settembre 2022)	(18 novembre 2022)
Legge	Decreto-legge n. 21 del 2022 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n.51 del 2022)	Decreto-legge n.115 del 2022 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 142 del 2022)	Decreto-legge n.144 del 2022 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 175 del 2022)	Decreto-legge n.176 del 2022
Articolo di riferimento	Articolo 3	Articolo 6	Articolo 1	Articolo 1
Periodo di riferimento	Secondo trimestre 2022	Terzo trimestre 2022	Ottobre – novembre 2022	Dicembre 2022
Periodo di valutazione dell'incremento del costo del kWh	Primo trimestre del 2022 rispetto al primo trimestre del 2019	Secondo trimestre del 2022 rispetto al secondo trimestre del 2019	Terzo trimestre del 2022 rispetto al terzo trimestre del 2019	Terzo trimestre del 2022 rispetto al terzo trimestre del 2019
Agevolazione	15 %	15 %	30 %	30 %

agenzia napoletana

energia e ambiente

Secondo e terzo trimestre: Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW

Quarto trimestre: alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW

Novità decreto Aiuti-bis

Articolo 6, comma 5 del Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (c.d. decreto «Aiuti-bis»)

Possibilità di richiedere il calcolo ai venditori

Per imprese non energivore e non gasivore



Se l'impresa destinataria del contributo si rifornisce di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel 2019



il venditore,

entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare della detrazione spettante



Primo trimestre 2023: imprese energivore e non

Con la **Legge di bilancio 2023** il credito d'imposta viene esteso, per le imprese energivore e non, anche al primo trimestre del 2023, con un aumento dell'aliquota agevolativa.

Per imprese **energivore** si passa dal 40 % al 45 %

Le imprese a forte consumo di energia devono rientrare nell'elenco delle energivore per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)

Per imprese **non energivore** si passa dal 30 % al 35 %

Imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica

Credito d'imposta acquisto carburante imprese agricole e della pesca

Si prevede un credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola, della pesca e agromeccanica pari al **20 per cento della spesa** sostenuta per l'acquisto del carburante per la trazione dei mezzi utilizzati effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023.

Per le sole imprese esercenti attività agricola e della pesca, l'agevolazione è estesa anche alla spesa sostenuta per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.





Riepilogo crediti d'imposta energia elettrica

	Imprese energivore	Imprese non energivore
I trimestre 2022	20 %	-
II trimestre 2022	25 %	15 %
III trimestre 2022	25 %	15 %
IV trimestre 2022	40 %	30 %
I trimestre 2023	45 %	35 %



Riepilogo crediti d'imposta gas naturale

	Imprese gasivore	Imprese non gasivore
I trimestre 2022	10 %	-
II trimestre 2022	25 %	25 %
III trimestre 2022	25 %	25 %
IV trimestre 2022	40 %	40 %
I trimestre 2023	45 %	45 %

Per poter beneficiare del credito d'imposta bisogna dimostrare l'incremento del 30%, nel trimestre precedente a quello oggetto di agevolazione rispetto allo stesso trimestre del 2019, in riferimento alla media dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME).



Ulteriori regole

- ➤ Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e quindi non può essere chiesto a rimborso. Per l'utilizzo in compensazione non vengono applicati il limite annuale di euro 250.000 applicabile ai crediti di imposta agevolativi (in base all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007) ed il limite generale di compensabilità dei crediti d'imposta e contributi pari a due milioni di euro per ciascun anno solare (articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388)
- ➤ Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
- ➤ Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto
- ➤ I crediti d'imposta sono cedibili, solo per intero, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza possibilità di ulteriori cessioni, fatta salva la possibilità di sole due ulteriori cessioni se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.



Risoluzioni Agenzia delle Entrate – Energia Elettrica

Codice tributo		Riferimento	T	
Periodo	Imprese energivore	Imprese non energivore	normativo	Termine utilizzo
1° trimestre	6960 credito d'imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022)	-	Risoluzione del 21.03.2022 n. 13	entro il 31.12.2022
2° trimestre	6961 credito d'imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022)	6963 credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022)	Risoluzione del 14.04.2022 n. 18	entro il 31.12.2022
3° trimestre	6968 credito d'imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022)	6970 credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022)	Risoluzione del 16.09.2022 n. 49	entro il 30.06.2023
Ott-nov	6983 credito d'imposta a favore delle imprese energivore (ottobre, novembre 2022)	6985 credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre, novembre 2022)	Risoluzione del 30.09.2022 n. 54	entro il 30.06.2023
Dicembre	6993 credito d'imposta a favore delle imprese energivore (dicembre 2022)	6995 credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022)	Risoluzione del 12.12.2022 n. 72	entro il 30.06.2023

Per consentire l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta da parte delle imprese beneficiarie, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici, l'Agenzia delle entrate, con la pubblicazione di una serie di risoluzioni, ha istituito i codici tributo, da esporre nell'apposita sezione del modello F24.



Risoluzioni Agenzia delle Entrate – Gas Naturale

Codice tributo		tributo	Riferimento	T
Periodo	Imprese gasivore	Imprese non gasivore	normativo	Termine utilizzo
1° trimestre	6966 credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2022)	-	Risoluzione del 13.06.2022 n. 28	entro il 31.12.2022
2° trimestre	6962 credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022)	6964 credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022)	Risoluzione del 14.04.2022 n. 18	entro il 31.12.2022
3° trimestre	6969 credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022)	6971 credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022)	Risoluzione del 16.09.2022 n. 49	entro il 30.06.2023
Ott-nov	6984 credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (ottobre, novembre 2022)	6986 credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre, novembre 2022)	Risoluzione del 30.09.2022 n. 54	entro il 30.06.2023
Dicembre	6994 credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (dicembre 2022)	6995 credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (dicembre 2022)	Risoluzione del 12.12.2022 n. 72	entro il 30.06.2023

I crediti d'imposta relativi al primo trimestre 2023 sono utilizzabili in compensazione in F24 entro la data del 31 dicembre 2023.

I codici tributo per la compensazione dei crediti d'imposta relativi al 1° trimestre 2023 non sono ancora stati istituiti.





Credito Imposta Mezzogiorno

Articolo 1, commi da 98 a 108 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016)

La legge di stabilità 2016 ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2016 un credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo).

Con successive disposizioni il credito d'imposta per il mezzogiorno (c.d. «Bonus Sud»), inizialmente previsto fino al 31 dicembre 2022

La legge di bilancio 2023 ha prorogato il Bonus Sud fino al 31 dicembre 2023

Articolo 1, comma 265 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)

La legge di bilancio 2022 ha adeguato il perimetro geografico di applicazione del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, per l'anno 2022, a quanto previsto dalla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027





Credito Imposta Mezzogiorno

COS'È

Agevolazione concessa nella forma del **credito d'imposta**, utilizzabile esclusivamente in **compensazione** con il modello F24, per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Sud

BENEFICIARI

Piccole, medie e grandi imprese con strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo

BENI AGEVOLABILI

Sono agevolabili tutti gli investimenti iniziali classificabili all'interno delle categorie impianti, macchinari e attrezzatura varia, relativi alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente e a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente oltre ai beni acquistati in proprietà, possono essere agevolati anche i beni acquisiti tramite contratto di locazione finanziaria. Sono da escludere dall'agevolazione gli investimenti di mera sostituzione.

Per maggiori info: CIRCOLARE N. 34/E dell'Agenzia delle Entrate del 3 agosto 2016



Credito Imposta Mezzogiorno

Il perimetro geografico di applicazione del Credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno per l'anno 2022 è stato adeguato in base a quanto stabilito dalla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. Le percentuali del credito d'imposta sono riportate in tabella.

Regioni	Piccole imprese	Medie Imprese	Grandi Imprese
Campania	45%	35%	25%
Puglia	45%	35%	25%
Basilicata	45%	35%	25%
Calabria	45%	35%	25%
Sicilia	45%	35%	25%
Sardegna	45%	35%	25%
Abruzzo	30%	20%	10%
Molise (per beni acquisiti fino al 31.12.2021)	30%	20%	10%
Molise (per beni acquisiti nel 2022)	45%	35%	25%

Limite massimo di ciascun progetto di investimento ammissibile

Piccole	Medie	Grandi
imprese	imprese	imprese
3,0 mln €	10,0 mln €	15,0 mln €



Limiti relativi all'ammontare complessivo dei costi sostenuti



Nuovo bonus rinnovabili per le imprese del Sud

Articolo 14 del decreto legge 1 marzo 2022, n.17 (c.d. Decreto «energia»)

Contributo sotto forma di credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione

Alle imprese che effettuano investimenti volti ad ottenere una migliore efficienza energetica ed a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, anche tramite la realizzazione di sistemi di accumulo abbinati agli impianti fotovoltaici

- Fino al 65% di aiuto per le piccole imprese;
- Fino al 55% di aiuto per le medie imprese;
- Fino al 45% di aiuto per le grandi imprese.

(in attesa del decreto attuativo)



Conto termico

e

Ecobonus



Conto Termico

- ➢ Il Conto Termico incentiva interventi per l'incremento dell'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili negli edifici o in singole unità immobiliari accatastate e dotate di un impianto di riscaldamento;
- È uno strumento di finanziamento in conto capitale, ossia rimborsa fino al 65% delle spese rendicontabili sostenute per gli interventi, ove essi rispettino i requisiti tecnico-amministrativi previsti dal Decreto;
- Grazie al Conto Termico è possibile riqualificare i propri edifici per migliorarne le prestazioni energetiche, riducendo in tal modo i costi dei consumi e recuperando in tempi brevi parte della spesa sostenuta.
- Sono stanziati 900 milioni di euro annui, di cui 200 destinati alle PA e 700 ai privati.

2013: parte il Conto termico

(DM 28 dicembre 2012)

2016: Conto termico 2.0

(DM 16 febbraio 2016)

Lavori in corso per il Conto termico 3.0

(Come richiesto dal D.lgs. 199/2021)

Risorse disponibili per i privati





Conto Termico

I soggetti privati possono richiedere gli incentivi in conto termico per gli interventi riportati nella seguente tabella:

INTERVENTI E COSTI MASSIMI AMMISSIBILI				
TIPOLOGIA INTERVENTO	COSTO UNITARIO AMMISSIBILE	PERCENTUALE SPESA RICONOSCIBILE E INCENTIVO MASSIMO EROGABILE		
2.A Sostituzione di impianti di climatizzazione con impianti a pompa di calore fino a 2.000 kW	Il massimale è determinato sulla base della producibilità stimata	Massimo 65% in funzione delle caratteristiche dell'impianto		
2.B Sostituzione di impianti di climatizzazione con generatori a biomassa fino a 2.000 kW	Il massimale è determinato sulla base della producibilità stimata	Massimo 65% in funzione delle caratteristiche dell'impianto		
2.C Installazione di collettori solari termici fino a 2.500 mq	Il massimale è determinato sulla base della producibilità stimata	Massimo 65% in funzione delle caratteristiche dell'impianto		
2.D Sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore	Il massimale è determinato sulla base della producibilità stimata	Massimo 65% in funzione delle caratteristiche dell'impianto		
2.E Sostituzione di impianti di climatizzazione con nuovi sistemi ibridi (caldaie a condensazione + pompa di calore)	Il massimale è determinato sulla base della producibilità stimata	Massimo 65% in funzione delle caratteristiche dell'impianto		

I soggetti privati possono accedere al Conto Termico e possono realizzare uno o più interventi fra quelli elencati in tabella. Si tratta di **interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili** e di sistemi ad alta efficienza.


Soggetti privati possono essere ad esempio:

- Persone fisiche;
- Condomini;
- Titolari di reddito d'impresa;
- Titolari di reddito agrario.



Conto Termico

- Per i soggetti privati l'accesso ai meccanismi di incentivazione può essere richiesto direttamente da questi soggetti o tramite una ESCO sottoscrivendo un contratto di servizio energia.
- Per i soggetti privati l'accesso agli incentivi può avvenire tramite Accesso Diretto: la richiesta deve essere presentata entro 60 giorni dalla fine dei lavori;
- ➤ La percentuale di spesa riconoscibile, al massimo del 65%, non è fissa ma varia in base ad alcuni parametri come zona climatica e dimensione del generatore;




SCALDACQUA A POMPA DI CALORE

Sostituzione scaldacqua elettrico



Contatore Conto Termico

Incentivi impegnati annualmente e disponibilità residua (€ mln)







Richieste pervenute dall'avvio del meccanismo Conto Termico


563.051

Incentivi impegnati

Ammesse

In Lavorazione

Non Ammesse



Incentivi impegnati tramite il Conto Termico nell'anno in corso

Fonte GSE, aggiornato al 1/11/2022



Contatore Conto Termico



Dall'avvio del meccanismo del Conto Termico

Per i privati

- 311.291 interventi hanno riguardato i generatori a biomasse (2.B);
- 139.846 interventi hanno riguardato il solare termico (2.C);
- 62.701 interventi hanno riguardato le pompe di calore (2.A).

Per la PA

- 12.081 interventi hanno riguardato i generatori a condensazione (1.C);
- 2.127 interventi hanno riguardato le chiusure trasparenti;
- 2.020 interventi hanno riguardato l'involucro opaco.

Fonte GSE, aggiornato al 1/11/2022



Ecobonus

- > Gli ecobonus per le imprese possono essere utilizzati per la riqualificazione energetica degli edifici delle imprese;
- ➤ Gli interventi di Ecobonus sono stati validati per le **imprese** dalla risoluzione 34/2020 dell'Agenzia delle entrate;
- ➤ Gli ecobonus per le imprese danno diritto ad una **detrazione** che spetta ai «titolari di reddito d'impresa che effettuano interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione degli stessi immobili» . Possono accedere anche persone fisiche e enti pubblici/privati a condizione che possiedano, a qualsiasi titolo, l'immobile oggetto d'intervento. Gli interventi devono essere effettuati su edifici o su parti di essi già esistenti;
- ➤ Gli ecobonus 65% sono di fatto una detrazione fiscale Irpef o Ires, a seconda che il soggetto privato sia un contribuente o un imprenditore, che viene riconosciuta per alcuni interventi di riqualificazione energetica. Il requisito base per ottenere la detrazione fiscale 65% è quello di effettuare interventi che portino ad avere un risparmio di energia pari almeno al 20%.

La detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica spetta ai titolari di reddito d'impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come "strumentali", "beni merce" o "patrimoniali".

- Immobili strumentali: fabbricati che hanno come unico impiego quello di essere "direttamente utilizzati" nell'espletamento di attività tipicamente imprenditoriali;
- Immobili di merce: i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, ivi inclusi quelli riqualificati e venduti;
- Immobili di patrimonio: fabbricati che non sono né strumentali né merce, ma costituiscono un investimento per l'impresa.



Ecobonus

Detrazione 65%

- Interventi di riqualificazione energetica globale degli edifici esistenti; detrazione max: 100.000 €
- Strutture opache verticali ed orizzontali; detrazione max: 60.000 €
- Installazione di pannelli solari; detrazione max 60.000
 €
- Sostituzione impianti climatizzazione invernale con caldaie a condensazione almeno di classe A, se accompagnati da sistemi di termoregolazione evoluti ovvero con impianti ibridi, costituiti da pompa di calore integrata; detrazione max 30.000 €;
- Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori: detrazione max 30.000 €;
- Acquisto e installazione di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti riscaldamento o produzione acqua calda o climatizzazione (limite max non previsto).

Detrazione 50%

- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione almeno di classe A; detrazione max 30.000 €;
- Interventi di acquisto e posa in opera di finestre, comprensive di infissi e schermature solari; detrazione max 60.000 €;
- Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili; detrazione max 30.000 €;
- Acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici; detrazione max 3.000 €;



"Fondo per il sostegno alla transizione industriale"

- Riferimenti normativi
- Soggetti beneficiari
- Programmi di investimento ammessi
- Procedura di accesso
- Vincoli economici e temporali



Riferimenti normativi

Articolo 1, comma 478, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022)

Con la <u>legge di bilancio 2022 (legge 234/2021)</u> è stato istituito il "fondo per il sostegno alla transizione industriale", con una dotazione di 150 milioni di euro per favorire l'adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di **lotta ai cambiamenti climatici**.



In attuazione della disposizione di cui sopra è stato emanato il **decreto interministeriale 21 ottobre 2022**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2022, recante «Criteri, modalità e condizioni per l'accesso al Fondo per il sostegno alla transizione industriale».

Una quota pari al 50% delle risorse annualmente destinate al Fondo è riservata alle imprese energivore.



Imprese energivore

Imprese inserite, alla data di presentazione della domanda di accesso al Fondo, nell'elenco tenuto dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) relativo alle imprese a forte consumo di energia.



Soggetti beneficiari

Possono beneficiare degli interventi del Fondo, le imprese, di qualsiasi dimensione e operanti sull'intero territorio nazionale, che, alla data di presentazione della domanda di accesso, posseggono i seguenti requisiti:

- essere regolarmente costituite e iscritte nel **Registro delle imprese**;
- operare in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero di cui alle sezioni B e C della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019 (Regolamento GBER)

NB: L'elenco dei requisiti non è esaustivo. Per l'elenco completo dei requisiti di accesso si rimanda all'Articolo 5 del Decreto ministeriale https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/dm_21_ottobre_2022.pdf



Programmi di investimento ambientale ammissibili

Sono ammissibili all'intervento del Fondo i **programmi di investimento** (eventualmente accompagnati da progetti di formazione del personale) che perseguono **una o più** delle seguenti finalità

- a) conseguimento nell'ambito dell'unità produttiva oggetto di intervento di una maggiore efficienza energetica nell'esecuzione dell'attività d'impresa attraverso:
 - l'introduzione di sistemi di monitoraggio dei consumi energetici;
 - l'installazione o sostituzione di **impianti ad alta efficienza** ovvero di sistemi e componenti in grado di contenere i consumi energetici correlati al ciclo produttivo e/o di erogazione dei servizi;
 - l'utilizzo di energia termica o elettrica recuperata dai cicli produttivi;
 - l'installazione di impianti di produzione di energia termica o elettrica da **fonte rinnovabile per l'autoconsumo**.
- **b)** Uso efficiente delle risorse, attraverso una riduzione dell'utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l'uso di materie prime riciclate, nell'unità produttiva oggetto dell'intervento;

I programmi di investimento di cui alle lettere a) e b) devono rispettare il Regolamento GBER, Sezione 7 – «Aiuti per la tutela dell'ambiente». (Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014)



Programmi di investimento ambientale ammissibili

Sono ammissibili all'intervento del Fondo i **programmi di investimento** (eventualmente accompagnati da progetti di formazione del personale) che perseguono **una o più** delle seguenti finalità

C) cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo dell'unità produttiva oggetto dell'investimento, attraverso l'implementazione di soluzioni e tecnologie atte a consentire una maggiore efficienza energetica.



I programmi di investimento con la presente finalità devono essere realizzati:

da imprese di grandi dimensioni nelle sole "zone a" individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale

oppure

Da PMI in tutte le zone ma nei limiti e alle condizioni di cui agli articoli 14 (Aiuti a finalità regionale agli investimenti) e 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI) del Regolamento GBER.

Articolo 1, comma 1, lettera l)

"unità produttiva": la struttura produttiva, ubicata in Italia, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più sedi o impianti, anche fisicamente separati ma funzionalmente collegati.

Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna



Procedura di accesso ed erogazione dell'agevolazione

- Le agevolazioni saranno concesse sulla base di una **procedura** valutativa con **procedimento a sportello**. I termini per la presentazione delle domande di agevolazione saranno definiti dal Ministero con successivo provvedimento;
- ➤ Le risorse sono concesse, nella forma del **contributo a fondo perduto**, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento GBER;
- Le erogazioni delle agevolazioni possono avvenire, su richiesta del **soggetto beneficiario** da trasmettere al **Soggetto gestore** (Invitalia S.p.A.), in non piu' di 4 soluzioni, piu' l'ultima a saldo, in relazione a stati di avanzamento lavori del progetto;



Vincoli economici e temporali

I **programmi di investimento** devono:

- ➤ prevedere spese complessive ammissibili di importo non inferiore a euro 3.000.000,00 (tre milioni) e non superiore a euro 20.000.000,00 (venti milioni);
- essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo;
- essere realizzati entro trentasei mesi dalla data di concessione del contributo.



RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLE IMPRESE a cura della REGIONE CAMPANIA (in attesa pubblicazione)

OBIETTIVO: Favorire gli investimenti per interventi, a titolo esemplificativo, sulle strutture (involucro, illuminazione, produzione di energia da FER, etc.) ovvero l'introduzione di dispositivi e tecnologie ad elevato rendimento energetico e/o per l'abbattimento delle emissioni di gas climalteranti nei cicli produttivi, ivi inclusi sistemi domotici di telecontrollo

BENEFICIARI: Imprese del settore manifatturiero e imprese che svolgono servizi di alloggio e ristorazione, costituite e operanti in Campania, dando priorità alle proposte presentate da imprese operanti all'interno di settori a maggiore intensità energetica.

STANZIAMENTO E PROCEDURE DI SELEZIONE: € 50.000.000,00 - Procedura a sportello valutativo.

MODALITA' DI EROGAZIONE: Le agevolazioni sono erogate ai sensi della Sezione 7 "Aiuti per la tutela dell'ambiente" (artt. 36 e seguenti) del Reg. UE n. 651/2014 (GBER) nella forma di contributo a fondo perduto.



Quadro agevolazioni imprese

- 1. Crediti d'imposta energia elettrica, per imprese energivore e non (per il primo trimestre 2023 aliquota del 45% per energivore e del 35% per non energivore);
- 2. Crediti d'imposta gas naturale, per imprese gasivore e non (per il primo trimestre del 2023 aliquota del 45% per le gasivore e del 45% per non gasivore);
- 3. Credito d'imposta per l'acquisto di carburante per imprese del settore agricolo, della pesca e agromeccanico;
- 4. Credito d'imposta Mezzogiorno (c.d. "Bonus Sud"), fino al 45%, per investimenti in beni strumentali nelle regioni del Sud;
- 5. Credito d'imposta ZES (Zone Economiche Speciali), per acquisto di beni strumentali nelle ZES, con percentuali di credito che variano in base alla dimensione dell'azienda;
- 6. Credito d'imposta R&S (Ricerca e Sviluppo) potenziato per le regioni del Mezzogiorno;
- 7. Nuova Sabatini 2023 per sostenere gli investimenti produttivi delle piccole e medie imprese per l'acquisto di beni strumentali (materiali e immateriali);
- 8. Fondo centrale di garanzia PMI, riguardante anche misure finalizzate all'efficientamento energetico;
- 9. Conto termico 2.0 per l'incentivazione di interventi per l'incremento dell'efficienza energetica e produzione di energia termica da fonti rinnovabili negli edifici;
- 10. Ecobonus per interventi di riqualificazione energetica;
- 11. Fondo per il sostegno alla transizione industriale, per interventi di efficientamento energetico nelle imprese (Dm MISE 21 ottobre 2022);
- 12. Credito d'imposta per l'acquisto di materiali riciclati provenienti dalla raccolta differenziata (pari al 36%);
- 13. Fondo per politiche industriali di sostegno al Made in Italy per sostenere lo sviluppo e la modernizzazione dei processi produttivi. Il Fondo è stato istituito con la Legge di Bilancio 2023 e sarà definito da ulteriori decreti;

Grazie per l'attenzione e arrivederci a...



info@anea.eu - info@energymed.it

